MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI E DEL BENZOLO

Art. 3

Diritto erariale sugli alcoli diversi da quelli provenienti dal vino e da cascami della vinificazione

Sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli spiriti provenienti dalla distillazione delle frutta, e' dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta di cui al precedente art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1) per gli alcool di 1ª categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo: L. 27.000 per ettanidro;

2) per l'alcool di 1ª categoria proveniente dal sorgo: L. 22.000 per ettanidro;

3) per lo spirito di 2ª categoria proveniente dalla frutta: L. 7000 per ettanidro.

Versione in vigore dal 6 ottobre 1948, non più in vigore dal 11 ottobre 1949 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200
Parte	I — Imposta sull'alcool
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-alcoli-e-del-benzolo/art-3-diritto-erariale-sugli-alcoli-diversi-da-quelli-provenienti-dal-vino/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it